



# Check list FT Direttiva Macchine

Check list verifica Fascicolo Tecnico e  
Documentazione Tecnica Pertinente

Direttiva macchine 2006/42/CE

Bernazzoli Per. Ind. Enzo - IT

## INDICE

1. ALLEGATO VII DIRETTIVA 2006/42/CE.....	3
2. COMMENTO GUIDA UFFICIALE DIRETTIVA MACCHINE 2nd Edizione 2010 .....	6
3. CHECK LIST VERIFICA ALLEGATO VII .....	10
4. MODELLI FASCICOLO TECNICO .....	12



## 1. ALLEGATO VII DIRETTIVA 2006/42/CE

### A. Fascicolo tecnico per le macchine

La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.

1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:

a) un fascicolo di costruzione composto:

— da una descrizione generale della macchina,

— da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,

— dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,

— dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:

i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,

ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,

— dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,

— da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,

— da un esemplare delle istruzioni della macchina,

— se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,

— se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,

— da una copia della dichiarazione CE di conformità;

b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.



*Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.*

*2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.*

*Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.*

*Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sotto unità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.*

*3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.*

### **B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine**

*Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente. La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.*

*Essa comprende gli elementi seguenti:*

*a) un fascicolo di costruzione composto:*

*— da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,*

*— dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,*

*— dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:*

*i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,*

*ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,*

*iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,*

*iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,*

*v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;*



*b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.*

*Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.*

*La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri. Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.*

*La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.*



## 2. COMMENTO GUIDA UFFICIALE DIRETTIVA MACCHINE 2nd Edizione 2010

L'obbligo di costituire un fascicolo tecnico, come descritto all'allegato VII, sezione A si applica al fabbricante di tutti i prodotti elencati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f) o al suo mandatario - cfr. §103: commenti sull'articolo 5, paragrafo 1.

Lo scopo del fascicolo tecnico è quello di consentire ai fabbricanti di dimostrare la conformità della macchina ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Esso consente inoltre alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato di controllare più agevolmente la conformità della macchina, in particolare per gli aspetti che non possono essere verificati con le ispezioni visive. Il primo paragrafo dell'allegato VII, sezione A, precisa che il fascicolo tecnico deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione. Non è necessario includere nel fascicolo tecnico tutti i dettagli di progettazione e costruzione della macchina che non sono specifici della macchina in questione e che possono essere giustificati sulla base della buona pratica ingegneristica. Tuttavia, il fabbricante deve accertarsi che il fascicolo tecnico comprenda tutte le informazioni necessarie per dimostrare chiaramente che sono state adottate misure adeguate per trattare tutti i rischi significativi associati alla macchina al fine di ottemperare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute - cfr. §98: commenti sull'articolo 4.

Il primo paragrafo dell'allegato VII, sezione A stabilisce inoltre che il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o più delle lingue ufficiali dell'UE – cfr. §246: commenti sul punto 1.7.4 dell'allegato I.

I fabbricanti stabiliti nell'UE di norma stilano la maggior parte degli elementi del fascicolo tecnico nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui sono stabiliti, per quanto possa essere preferibile un'altra lingua ufficiale dell'UE. I fabbricanti possono anche includere nel fascicolo tecnico i documenti trasmessi dai fornitori dei componenti o sotto unità, o i rapporti stilati dagli organismi che eseguono le prove, scritti in altre lingue ufficiali dell'UE. Non è necessario tradurre questi documenti.

Tuttavia, i documenti non scritti in una delle lingue ufficiali dell'UE dovranno essere tradotti in una di queste lingue. I fabbricanti stabiliti al di fuori dell'UE devono redigere il fascicolo tecnico in una o più delle lingue ufficiali dell'UE.

Esiste una eccezione alla regola generale, in quanto, a norma del 7° trattino dell'allegato VII, sezione A, punto 1, il fascicolo tecnico deve comprendere un esemplare delle istruzioni che sono soggette a requisiti linguistici specifici – cfr. §256 e §257: commenti sui punti 1.7.4 e 1.7.4.1 lettere a) e b) dell'allegato I.

Il punto 1, lettere a) e b) dell'allegato VII, sezione A stabilisce il contenuto del fascicolo tecnico. Il punto 1, lettera a) concerne la progettazione e la costruzione della macchina; il punto 1 lettera b) riguarda la produzione della macchina.

I primi tre trattini del punto 1, lettera a) vertono sulla descrizione della macchina, che deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alle autorità di sorveglianza del mercato di capirne il funzionamento e verificarne la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Il contenuto dei trattini deve essere letto alla luce del terzo paragrafo del punto 2 dell'allegato VII, sezione A che limita il livello di dettaglio richiesto nel fascicolo tecnico rispetto alle sotto unità.

E' richiesto un fascicolo tecnico per ciascun modello o tipo di macchina. I termini "modello" o "tipo" definiscono una macchina con progettazione, caratteristiche tecniche ed applicazione determinati. Un tipo di macchina può essere prodotta in serie o come pezzo unico. Un tipo di macchina può avere delle varianti; tuttavia, per essere considerate come appartenenti allo stesso tipo, le varianti devono avere la stessa progettazione di base e comportare pericoli e misure di protezione analoghi.

La descrizione della macchina nel fascicolo tecnico deve specificare tutte le varianti del modello o tipo di macchina.



Il quarto trattino del punto 1, lettera a) concerne la valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante. L'esito della valutazione dei rischi deve essere documentato, affinché le autorità possano verificare la corretta individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili e che siano state adottate le misure di protezione necessarie, conformemente ai principi dell'integrazione della sicurezza – cfr. §173 a §177: commenti sul punto 1.1.2 dell'allegato I. Le informazioni prescritte ai punti i) e ii) del quarto trattino, punto 1, lettera a) possono essere redatte sotto forma di elenco di controllo indicante i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute applicabili alle macchine e le misure di protezione corrispondenti. La documentazione della valutazione dei rischi è agevolata dall'applicazione delle norme armonizzate, per quanto l'applicazione di tali norme non esoneri il fabbricante dall'obbligo di eseguire una valutazione dei rischi – cfr. §158 e §159: commenti sul principio generale 1, allegato I.

Il quinto trattino del punto 1, lettera a) prevede che il fabbricante documenti le norme o altre specifiche tecniche utilizzate, indicando inoltre i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute assolti. Il riferimento alle specifiche delle pertinenti norme armonizzate rende più agevole dimostrare la conformità della macchina, in quanto la loro applicazione conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute contemplati da tali norme – cfr. §110: commenti sull'articolo 7, paragrafo 2.

Il sesto trattino del punto 1, lettera a) si riferisce alle relazioni sui risultati di tutte le prove effettuate dal fabbricante o per suo conto. I metodi di verifica richiesti per garantire la conformità della macchina, incluse le necessarie ispezioni, prove di tipo, prove sul campione o test di unità, sono di solito specificati nelle norme armonizzate pertinenti.

Inoltre, talune prove sono richieste dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I:

- prove su ROPS, TOPS e FOPS per le macchine mobili – cfr. §315 e §316: commenti sui punti 3.4.3 e 3.4.4 dell'allegato I;
- le prove concernenti la resistenza meccanica delle macchine di sollevamento – cfr. §339 e §341: commenti sui punti 4.1.2.3, 4.1.2.4 e 4.1.2.5 dell'allegato I;
- prove concernenti l'idoneità all'impiego delle macchine di sollevamento e degli accessori di sollevamento – cfr. §356: commenti sul punto 4.1.3 dell'allegato I.

Il settimo trattino del punto 1, lettera a) concerne le istruzioni della macchina – cfr. da §254 a §274: commenti sul punto 1.7.4, e, se del caso, §277: commenti sul punto 2.1.2, §279: commenti sul punto 2.2.1.1, §280: commenti sul punto 2.2.2.2, §325: commenti sul punto 3.6.3 e §360 e §361: commenti sul punto 4.4 dell'allegato I.

L'ottavo trattino del punto 1, lettera a) fa riferimento alla dichiarazione di incorporazione per tutte le quasi-macchine che sono incorporate – cfr. §384 e §385: commenti sull'allegato II 1 B - e le pertinenti istruzioni per l'assemblaggio – cfr. §390: commenti sull'allegato VII. Questi documenti non devono accompagnare la macchina finale ma devono essere compresi nel fascicolo tecnico della macchina finale.

Il nono trattino del punto 1, lettera a) fa riferimento alla dichiarazione di conformità CE della macchina o di altri prodotti incorporati nella macchina. Possono essere compresi i seguenti prodotti:

- a) componenti di sicurezza o catene, funi o cinghie incorporate nella macchina;
- b) attrezzature incorporate nella macchina soggetta a una direttiva specifica che prescrive che venga fornita una dichiarazione CE di conformità come, ad esempio, le attrezzature ATEX o le attrezzature a pressione – cfr. §91: commenti sull'articolo 3;



c) le macchine complete che sono incorporate in un insieme di macchine – cfr. §38: commenti sul quarto trattino dell'articolo 2, lettera a).

Le dichiarazioni CE di conformità per i suddetti prodotti non devono accompagnare la macchina in cui sono incorporati, ma devono essere incluse nel fascicolo tecnico di tale macchina.

Il decimo trattino del punto 1, lettera a) prevede che si includa un esemplare della dichiarazione CE di conformità della macchina nel fascicolo tecnico di quella data macchina – cfr. §382 e §383: commenti sull'allegato II, parte 1, sezione A.

Il punto 1, lettera ) dell'allegato VII, sezione A prevede che il fascicolo tecnico della macchina prodotta in serie documenti le misure da adottare per garantire che la macchina prodotta rimanga conforme ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Tali accorgimenti comprendono, ad esempio:

- il controllo delle forniture di materiali, componenti e sottosistemi;
- le ispezioni e le prove da effettuare in varie fasi di produzione e sui prodotti finiti;
- le misure volte per garantire che le specifiche del fabbricante siano correttamente applicate dalle imprese in subappalto.

Queste misure possono essere attuate applicando un sistema di gestione della qualità quale, ad esempio, un sistema conforme alle norme EN ISO 9001.

L'ultimo paragrafo del punto 1 dell'allegato VII, sezione A prevede che il fabbricante effettui le necessarie ricerche e prove su componenti e accessori. I metodi di verifica necessari, incluse le necessarie ispezioni, prove, prove sul campione o test di unità sono di solito specificati nelle norme armonizzate pertinenti.

Tutti i documenti di cui al punto 1 dell'allegato VII, sezione A devono essere sottoposti a riesame e aggiornamento regolari quando vengono apportate delle modifiche alla progettazione o alla fabbricazione della macchina in questione.

I punti 2 e 3 dell'allegato VII, sezione A definiscono le condizioni in cui il fascicolo tecnico deve essere messo a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri – cfr. §98: commenti sull'articolo 4, paragrafi 3 e 4. I pertinenti elementi del fascicolo tecnico devono essere resi disponibili in risposta a una domanda motivata da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il fabbricante o di un altro Stato membro.

Il secondo paragrafo del punto 2 indica che il fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio dell'UE. Il fascicolo tecnico della macchina fabbricata fuori dall'UE può pertanto rimanere presso i locali del fabbricante.

Il secondo paragrafo del punto 2 indica inoltre che il fascicolo tecnico non deve essere sempre materialmente disponibile. Il termine "fascicolo tecnico" definisce pertanto un corpus di informazioni che possono essere archiviate sotto forma cartacea o elettronica in uno o più luoghi. In particolare, non è necessario riprodurre documenti che sono comuni a vari tipi di macchina. Tuttavia, le informazioni devono essere organizzate, classificate e archiviate in modo che il fabbricante sia in grado di comunicare senza indugi gli elementi pertinenti del fascicolo tecnico in risposta a una domanda debitamente motivata indirizzata dalle autorità di sorveglianza del mercato di uno qualsiasi degli Stati membri alla persona indicata a tal fine nella dichiarazione CE di conformità – cfr. §383: commenti sull'allegato II, parte 1, sezione A.

Le richieste di comunicazione del fascicolo tecnico possono essere avanzate ai fini della sorveglianza del mercato e devono indicare la natura del dubbio sulla conformità della macchina e limitarsi agli elementi necessari all'indagine – cfr. §98 e §99: commenti sull'articolo 4, paragrafi 3 e 4.





Il fascicolo tecnico può contenere informazioni commerciali sensibili o riservate. Le autorità di sorveglianza del mercato sono tenute a rispettare la riservatezza di tali informazioni – cfr. §143: commenti sull'articolo 18.

Non sussiste l'obbligo di comunicare elementi del fascicolo tecnico ad altri che non siano le autorità competenti degli Stati membri. Ad esempio, il fabbricante non ha l'obbligo di comunicare elementi del fascicolo tecnico ai propri clienti.

Il terzo paragrafo del punto 2 dell'allegato VII, sezione A limita il livello di dettaglio richiesto nel fascicolo tecnico rispetto alle sotto unità – cfr. §392: commenti sul punto 1 dell'allegato VII, sezione A.

A norma del punto 3 dell'allegato VII, sezione A, la mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione. La mancata presentazione del fascicolo tecnico non costituisce la prova della non conformità della macchina, ma se il fabbricante non comunica i pertinenti elementi del fascicolo tecnico, le autorità di sorveglianza del mercato hanno diritto di decidere quali azioni adottare sulla base di tutte le altre prove rese loro disponibili.

L'obbligo di elaborare la documentazione tecnica pertinente descritto all'allegato VII, sezione B si applica al fabbricante della quasi-macchina di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g) – cfr. §131: commenti sull'articolo 13, paragrafo 1.

La documentazione tecnica pertinente ha lo scopo di permettere ai fabbricanti di dimostrare la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che essi hanno applicato e soddisfatto, come indicato nella dichiarazione di incorporazione – cfr. §95: commenti sull'articolo 4, paragrafo 2 e §98: commenti sull'articolo 4, paragrafi 3 e 4. Esso consente inoltre alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato di controllare più agevolmente la conformità della quasi macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, in particolare per gli aspetti che non possono essere verificati con le ispezioni visive. La portata della documentazione tecnica pertinente è pertanto limitata a quei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono stati applicati e soddisfatti dal fabbricante della quasi-macchina e alle sue istruzioni per l'assemblaggio – cfr. §385: commenti sull'allegato II, sezione B, paragrafo 4.

Altrimenti, i commenti sulle disposizioni relative al fascicolo tecnico della macchina di cui all'allegato VII, sezione A sono validi per le disposizioni equivalenti relative alla documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine di cui all'allegato VII, sezione B – cfr. da §391 a §393: commenti sull'allegato VII, sezione A.



### 3. CHECK LIST VERIFICA ALLEGATO VII

n.	RIF. DOCUMENTAZIONE FT	SI	NO	NA
1	È presente una descrizione generale della macchina?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	È presente un disegno complessivo della macchina?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Sono presenti gli schemi dei circuiti di comando?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Sono presenti le descrizioni/spiegazioni del funzionamento della macchina?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Sono presenti dei disegni dettagliati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Sono presenti i risultati della prove effettuate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nota (indicare le prove effettuate):				
7	Sono presenti i certificati rilasciati dai laboratori o dagli Organismi Notificati coinvolti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nota (indicare la procedura di conformità seguita e i laboratori/Organismi coinvolti):				
8	È presente la relazione di valutazione dei rischi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Il documento di valutazione dei rischi contiene tutti i RESS applicabili alla macchina?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Il documento di valutazione dei rischi riporta tutte le misure di protezione adottate per l'eliminazione o riduzione dei rischi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Il documento di valutazione dei rischi riporta tutte le norme tecniche applicate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Il documento di valutazione dei rischi riporta quali RESS sono coperti dalle norme applicate (Presunzione di Conformità)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	È presente una copia del manuale di istruzioni uso e manutenzione o delle istruzioni per l'assemblaggio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	È presente una copia della Dichiarazione CE di Conformità o della Dichiarazione di Incorporazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	La Dichiarazione di CE di Conformità o la Dichiarazione di Incorporazione sono firmate dal Fabbricante o dal suo Mandatario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Nella Dichiarazione di CE di Conformità o nella Dichiarazione di Incorporazione è indicata la persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico o la Documentazione Tecnica Pertinente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	La Dichiarazione di Incorporazione contiene l'elenco di tutti i RESS applicati alla quasi-macchina?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	È presente una copia della targa rappresentativa della Marcatura CE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	È presente una trattazione del sistema di gestione interno in caso di Fabbricazione in serie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	È presente un sistema di gestione delle revisioni del Fascicolo Tecnico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



21	È presente un sistema di tracciabilità dei modelli/matricole prodotte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------



#### 4. MODELLI FASCICOLO TECNICO

n.	DOCUMENTAZIONE FT	APPLICABILE	NON APPLICABILE
1	Descrizione, identificazione e uso della macchina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Disegni complessivi della macchina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Disegni di dettaglio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Elenchi delle norme tecniche seguite per la progettazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Analisi di sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Dichiarazione CE di Conformità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Dichiarazione di Incorporazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Marcature CE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Manuali istruzioni d'uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Schemi elettrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Schemi idraulici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Schemi pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Schemi meccanici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Schemi a flusso del software di comando e di controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Schemi circuiti di comando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Manuali di programmazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Listati del software di comando e controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Documenti componenti elettrici, meccanici, idraulici, pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Disegni distanze di sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Relazione analisi livello di rumorosità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Relazione analisi livello di vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Descrizione metodi adottati per eliminare o ridurre i rischi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



23	Relazioni prove equipaggiamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Relazione continuità del circuito di protezione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Relazione prove di resistenza dell'isolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Relazione prove di tensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Relazione test di immunità ai disturbi elettromagnetici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Relazione test di emissione di campi elettromagnetici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Certificati ed altra documentazione componenti commerciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Procedure di acquisto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Procedure di controllo qualità del processo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Procedure di installazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Piani di fabbricazione e controllo per la produzione in serie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Registrazioni risultati prove/controlli/collaudi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Bibliografia

Direttiva 2006/42/CE Macchine  
 Guida Ufficiale Commissione Europea 2006/42/CE 2nd edizione

